



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.675 DEL 15/11/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.176

Under 14 Maschile Gold n.5

Verde

6 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 12 NOVEMBRE 2023

Gara n.

5392	CANOTTIERI MILANO	SOCIAL O.S.A. MILANO (MASTROMATTEO M., ALBERONI M.)	61 - 47
5391	Multimedical VIADANA	Velasca Milano S. PIO X (GERMENIA S., ARTIOLI M.)	99 - 54
5395	GRUPPO MASCIU Blu Basket	ALMENNO BASKET BLU giocata il 11/11/2023 (RANCATI R.)	90 - 51
5394	BASKET LODI	POL. CALUSCHESE giocata il 13/11/2023 (CANTONI A., BELLONI C.)	67 - 60
5393	TIGERS MILANO	TUMMINELLI BLU (MARINELLI N., CASTALDI M.)	72 - 67
5396	PALLACANESTRO CREMA	AZZURRI NIGUARDESE giocata il 11/11/2023 (BASSO RICCI L., PIZZASEGOLA A.)	38 - 72

Rosso

6 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 12 NOVEMBRE 2023

Gara n.

5523	BASKET MASTINI	HERE YOU CAN giocata il 11/11/2023 (ANTONUCCI M., MONIERI L.)	82 - 41
5525	SWISSWORLD.IT GORGONZOLA	BASKET COSTA giocata il 11/11/2023 (COLONNA V., BARRACO M.)	103 - 38
5524	MALNATE BASKETBALL	MALASPINA SPORT TEAM VERDE (BUSTREO S., AFKER A.)	44 - 60
5526	GERARDIANA MONZA	Hi-Tek Solutions SEVESO CESANO (SPINNATO T., MASTRANGELO F.)	68 - 69

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.176

Under 14 Maschile Gold n.5

OMOLOGAZIONE GARE DEL 12 NOVEMBRE 2023

Gara n.			
5528	ASSOCIAZIONE SPORTING	SPORTIVA SONDRIO (CAREDDU J., ZINNA' D.)	67 - 74
5527	CENTRO BASKET PESCATO	PALL. BERNAREGGIO 99 (CAREMI M., PAPINI F.)	58 - 72

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

5526	MAURO LONGONI (GERARDIANA MONZA)	All. MAURO LONGONI ammonizione per comportamento irrispettoso nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1a RG]
5526	SIMONE OCCA (Hi-Tek Solutions SEVESO CESANO)	All. SIMONE OCCA deplorazione per proteste avverso decisioni arbitrali e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento irrispettoso nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 32,1a RG,art. 33,1/1b RG,art. 33,3/1a RG]A fine partita

Lorenzo Beretta
GIUDICE SPORTIVO

15/11/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 676 DEL 15.11.2023

GIUDICE SPORTIVO N. 177

U14 MASCHILE GOLD N. 6

Il Giudice Sportivo Regionale,

PRESA VISIONE:

A) dell'istanza avverso il risultato della gara n. 5526 (Campionato U 14 MASCHILE) presentata dalla società ASD CESANO SEVESO 2011, codice FIP 050891, con comunicazione e-mail indirizzata al deducente in data 13.11.2023, ore 10.56, regolarmente preannunciata con sottoscrizione del capitano, al termine della gara, nell'apposito campo del referto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, RG.

Con tale istanza si deduceva come:

- il risultato finale della gara, deducibile dal referto, sia il seguente: ASD GERARDIANA BASKET: 71 - ASD CESANO SEVESO 2011: 69;
- il punteggio, fino alle dinamiche di cui infra, a 2 secondi e 96 centesimi dal termine della gara fosse invece ASD GERARDIANA BASKET: 68 - ASD CESANO SEVESO 2011: 69;
- nelle condizioni di tempo e punteggio di cui al punto che precede, in seguito ad un tiro libero fallito da parte di ASD CESANO SEVESO 2011, la società ASD GERARDIANA BASKET riconquistava il possesso palla;
- il cronometro non sia però stato riavviato conseguentemente, nel rispetto delle dinamiche regolamentari. L'attivazione sarebbe avvenuta con un ritardo di svariati secondi;
- l'azione d'attacco di ASD GERARDIANA BASKET sia per l'effetto proseguita per una durata di gran lunga superiore ai circa tre secondi mancanti (la società istante riferisce circa 8 secondi, calcolati però erroneamente dal tocco del pallone sul ferro in seguito al tiro, anziché dal possesso conseguente al rimbalzo difensivo; si tratterebbe comunque di un tempo ben superiore ai circa tre secondi);
- l'azione, in tali circostanze temporali, sia consistita in un primo tentativo di tiro da tre punti da parte di ASD GERARDIANA BASKET, fallito, e successivamente da un secondo tentativo, una volta riconquistato il rimbalzo, sempre da tre punti, andato a segno;
- la partita si sia conclusa con il suono della sirena, immediatamente dopo il vincente tiro da tre punti di cui al punto che precede;
- il direttore di gara ha omesso di rilevare motu proprio l'errata ripartenza del cronometro e, conseguentemente, il fatto che il tiro da tre punti vincente fosse intervenuto a partita conclusa;
- il canestro da tre punti è stato convalidato, così fissando il risultato finale come suesposto;
- tale canestro è stato dunque decisivo ai fini dell'attribuzione della vittoria alla società ASD GERARDIANA BASKET, piuttosto che ad ASD CESANO SEVESO 2011;
- La tardività dell'ultimo canestro, rispetto alla scadenza del tempo di gioco, comporterebbe dunque l'illegittima determinazione del risultato finale e la conseguente illegittima attribuzione della vittoria di gara.

B) della comunicazione di ASD GERARDIANA BASKET del 13.11.2023, ore 17.54, indirizzata all'Ufficio Gare regionale, con la quale, con rimarchevole e lodevole senso di educazione sportiva e correttezza, si confermava l'errore (pur in incontestabile buona fede) del cronometrista, dedotto dalla società ASD CESANO SEVESO 2011 con la propria istanza, avanzandosi sentite e sincere scuse.

C) del rapporto arbitrale e della relativa integrazione a chiarimenti richiesta, sulle dinamiche illustrate dalla società istante, con la quale si confermava l'errore del cronometrista e l'errata validazione del canestro, risultato poi decisivo ai fini del risultato.

VISTI

gli artt. 94, 82 e 95 R.G.;

la delibera del Consiglio Federale del 14.7.2023, relativa alla limitazione dei ricorsi disciplinari e contenzioni per i campionati giovanili

RILEVA QUANTO SEGUE, NELLE FORME DELLA REDAZIONE SINTETICA

Preliminarmente, vi è da rilevare come l'istanza sia stata presentata nel rispetto delle forme e dei termini procedurali di cui all'art. 94, commi 2 e 3 RG.

Sempre preliminarmente, vi è da osservare come l'istanza di cui all'art. 94 R.G. non sia assoggettata al filtro di cui alla succitata delibera del Consiglio Federale, determinante una limitazione alla facoltà di ricorsi e reclami, e ciò in relazione all'ontologica essenza dell'istanza in questione. La medesima delibera concerne unicamente i ricorsi/reclami di natura disciplinare e contenziosa. A tale categoria si sottrae la fattispecie di cui all'art. 94 R.G., la quale concerne specificamente ed unicamente l'erroneità del risultato della gara. Sicchè risulta ammissibile l'istanza, senza limitazione alcuna, anche per i campionati giovanili.

Vi è ora da analizzare l'ammissibilità in relazione alle previsioni di cui all'art. 94, comma 4, R.G.

Tale disposizione prevede infatti che *"Per tutti i campionati non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nell'istanza formulata con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo"*.

Non vi è dubbio che nella fattispecie si converta di un errore del cronometrista - ufficiale di campo, il quale avrebbe ritardato la ripartenza del cronometro, nonché dell'arbitro, il quale, omettendo di rilevare la circostanza, avrebbe comunque convalidato il canestro.

Purtuttavia, vi è da valorizzare, ai fini interpretativi, il termine *"presunti"*. Secondo il principio ermeneutico per il quale previsioni e locuzioni devono essere interpretate nella direzione secondo la quale alle medesime è attribuibile uno specifico valore, piuttosto che non.

Se si considerasse, sul piano interpretativo, l'inammissibilità generalizzata e a priori dell'istanza ex art. 94 RG in ipotesi di errori tecnici di UDC/arbitri, il termine "presunti" non avrebbe nella sostanza alcun valore. In altri termini, espungendo dalla lettera normativa la relativa locuzione, nulla cambierebbe.

Pare dunque evidente che tale non possa essere l'interpretazione e che alla locuzione in esame debba essere attribuito un rilievo.

Tale rilievo, ad avviso del deducente, non può che essere il seguente. Il termine "presunti" connota errori tecnici unicamente dedotti dalla parte istante, opinabili sul piano tecnico ed interpretativo, privi di conferma rinvenibile aliunde, che richiederebbero comunque valutazioni da parte del Giudice Sportivo, anche sul piano istruttorio. Orbene, nella fattispecie, l'errore tecnico (rectius, gli errori tecnici, di UDC e dei direttori di gara) non sono affatto limitati alla sola prospettazione di parte istante e sono scevri da qualsivoglia parametro di opinabilità e valutazione. I medesimi appaiono invece pacifici ed obiettivi, e ciò anche e soprattutto in quanto riconosciuti da TUTTI gli interlocutori coinvolti, come sopra esposto.

La fattispecie è dunque collocabile all'esterno dell'alveo della limitazione normativa in esame, proprio in quanto gli errori tecnici non sono meramente "presunti", ma sono riscontrati e pacifici, ed in quanto tali neppure da sindacarsi. L'istanza è per l'effetto pienamente ammissibile.

Con riferimento al merito, l'istanza appare chiaramente ed a tutti gli effetti fondata. Anche in considerazione dei riconoscimenti di tutti gli interlocutori coinvolti, ivi compresi i direttori di gara, di cui si è dato atto, appaiono pacifici l'errore del cronometrista e dei direttori di gara. Il cronometro è stato attivato con notevole ritardo. L'azione è proseguita per un tempo decisamente superiore rispetto ai circa tre secondi fissati dal cronometro alla ripresa del gioco. Ergo, il canestro finale da tre punti, decisivo ai fini del risultato finale, è intervenuto a tempo di gioco scaduto. I direttori di gara non avrebbero dovuto per l'effetto convalidarlo.

Ai fini della determinazione del risultato finale di gara, a tale canestro non è attribuibile, dunque, punteggio alcuno. Il risultato deve dunque essere riformato come da dispositivo.

Appare infine da lodare e rimarcare il pregevole atteggiamento di ASD GERARDIANA BASKET, connotato da altissima correttezza e grande sportività. Con l'auspicio che del trasparente contegno delle due società, seppur sportivamente contrapposte, possano far tesoro tutti i giovanissimi tesserati protagonisti della competizione. Sia i ragazzi di ASD CESANO SEVESO 2011, i quali potranno gioire per una legittima vittoria. Sia, e soprattutto, i ragazzi di ASD GERARDIANA BASKET i quali, nella comprensibile amarezza di una sconfitta (tanto più conclamata giudizialmente), potranno comunque dirsi moralmente vincitori per il solo fatto di appartenere ad una società che ha manifestato tanta correttezza.

P.Q.M.

ritenuta l'istanza ex art. 94 RG ammissibile, *contrariis riejectis*, in accoglimento dell'istanza medesima, definitivamente pronunciando, omologa la gara in esame con il seguente risultato finale ASD GERARDIANA BASKET: 68 - ASD CESANO SEVESO 2011: 69, attribuendo per l'effetto la vittoria finale alla società istante. Rimanda a separato comunicato per l'ulteriore espressione dell'omologazione della gara, nonché per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari, e ciò per ragioni di opportunità tecnica ed informatica.

Dispone che venga definitivamente ed integralmente restituito alla società istante il contributo previsto per i ricorsi di primo grado, secondo la tabella E allegata al regolamento di Giustizia, con riaccredito del medesimo sulla scheda contabile della società.

Il Giudice Sportivo

Lorenzo Beretta



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMITATO CR LOMBARDIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 713 DEL 16/11/2023

UFFICIO GARE N. 540

Under 14 Maschile Gold

Qualificazione - Italiana

L'Ufficio Gare,

preso atto dei risultati delle gare del
COMITATO CR LOMBARDIA

visti gli artt. 60 e 62 del Regolamento Esecutivo Gare,

rende nota la classifica

Verde

	G	V	P	F	S	R	PUNTI
1 GRUPPO MASCIU Blu Basket Treviglio	6	6	0	498	297	0	12
2 Multimedical VIADANA	6	6	0	526	394	0	12
3 BASKET LODI	6	5	1	490	288	0	10
4 POL. CALUSCHESE	6	4	2	381	343	0	8
5 AZZURRI NIGUARDESE	6	3	3	373	313	0	6
6 TUMMINELLI BLU	6	3	3	411	410	0	6
7 TIGERS MILANO	6	3	3	368	409	0	6
8 ALMENNO BASKET BLU	6	3	3	345	350	0	6
9 CANOTTIERI MILANO	6	2	4	283	337	0	4
10 PALLACANESTRO CREMA	6	1	5	280	504	0	2
11 SOCIAL O.S.A. MILANO	6	0	6	308	374	0	0
12 Velasca Milano S. PIO X	6	0	6	210	454	0	0

Note:

CR LOMBARDIA

20137MILANO - Via Piranesi 46
Tel 027002091 - Fax 0276110102



COMUNICATO UFFICIALE N. 715 DEL 16/11/2023

UFFICIO GARE N. 541

Under 14 Maschile Gold

Qualificazione - Italiana

L'Ufficio Gare,

preso atto dei risultati delle gare del
COMITATO CR LOMBARDIA

visti gli artt. 60 e 62 del Regolamento Esecutivo Gare,

rende nota la classifica

Rosso

		G	V	P	F	S	R	PUNTI
1	SWISSWORLD.IT GORGONZOLA	6	6	0	491	318	0	12
2	SPORTIVA SONDRIO	6	5	1	445	375	0	10
3	Hi-Tek Solutions SEVESO CESANO	6	4	2	439	444	0	8
4	MALASPINA SPORT TEAM VERDE	6	4	2	366	375	0	8
5	BASKET COSTA	6	3	3	369	434	0	6
6	ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO	6	3	3	385	364	0	6
7	PALL. BERNAREGGIO 99	6	3	3	388	390	0	6
8	BASKET MASTINI	6	2	4	396	403	0	4
9	CENTRO BASKET PESCATO	6	2	4	363	388	0	4
10	HERE YOU CAN	6	2	4	344	403	0	4
11	GERARDIANA MONZA	6	1	5	367	414	0	2
12	MALNATE BASKETBALL	6	1	5	327	372	0	2

Note: